

Documento di Valutazione dei Rischi	<p>E' obbligatorio per tutte le attività con dipendenti o assimilati. Fino al 31 maggio bastava l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, dal 1° giugno è necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi vero e proprio.</p> <p>Per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 10 ci si può avvalere del Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le " procedure standardizzate"</p>
Datore di lavoro	<p>E' il titolare del rapporto lavorativo e, tra i compiti riguardanti la sicurezza, deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi e deve nominare il RSPP.</p> <p>La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comporta ammenda fino a 4.000 € e la mancata nomina del RSPP comporta arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 6.400 €.</p>
RSPP	<p>E' il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (esperto in sicurezza). <u>Il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi qualora frequenti corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore relativa alle attività lavorative.</u></p> <p>I corsi di formazione possono essere tenuti dagli <u>Ordini Professionali (limitatamente ai propri iscritti)</u>, dalle <u>Associazioni Sindacali dei datori di lavoro</u>, dagli organismi paritetici, dalle Università, dall'INAIL, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.</p>
RLS	<p>E' il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed è eletto liberamente dai lavoratori della azienda o all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Deve frequentare corso di formazione di almeno 32 ore, con aggiornamenti periodici di almeno 4 ore (la mancata formazione comporta arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 5.200 €) . In caso non sia nominato, la azienda deve dotarsi di RLS territoriale (RLST). Il nominativo del RLS deve essere comunicato all'INAIL (ammenda 500 €)</p>
Medico competente	<p>E' obbligatorio esclusivamente nel caso dal Documento di Valutazione dei Rischi emerga l'obbligo di dotarsi di tale figura professionale (ad. es.: personale impiegatizio con esposizione a VDT superiore a 20 ore settimanali).</p> <p>Deve essere specializzato in Medicina del Lavoro o assimilati, Medicina Legale, Igiene e Medicina Preventiva, nonché deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei medici competenti.</p>
Formazione dei lavoratori	<p>E' stabilita in base agli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 in ottemperanza all'art.37 del D.Lgs 81/08. Ogni lavoratore deve ricevere da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore (a seconda del rischio lavorativo) di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e ogni 5 anni deve ricevere aggiornamento. (sanzione: arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 5.200 € per il Datore di Lavoro).</p>